

NOVITA' NORMATIVE IRPEF

ANNO D'IMPOSTA 2011

Persone fisiche

Persone fisiche titolari di partita Iva

Società di persone

IRPEF

Persone fisiche

La cedolare secca

L'articolo 3 del D.lgs. n. 23/2011 ha introdotto il regime di tassazione della “cedolare secca” applicabile al reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo. Tale imposta sostituisce l'Irpef, le addizionali regionale e comunale ed anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

Il nuovo regime è opzionale e può essere utilizzato solo dal locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile.

Per i contratti registrati a partire dalla data del 7. Aprile.2011, l'opzione si esprime in sede di registrazione (utilizzando il modello Siria o il modello 69), mentre per quelli in corso alla stessa data, l'opzione si esprime nella dichiarazione dei redditi .

L'opzione comporta l'esclusione dei canoni soggetti all'imposta sostitutiva nel computo del reddito da assoggettare alle aliquote progressive IRPEF. Tale reddito fondiario, invece, deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per la determinazione dello status di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia e le altre detrazioni d'imposta previste dall'art. 13 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E.).

La situazione trova una chiara esposizione grafica nel rinnovato quadro RN di Unico 2012.

QUADRO RN IRPEF	RN1 REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazio- ne in società non operative	5
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	,00

Nel rigo RN1 è stata inserita la **nuova colonna 1** dove indicare il reddito di riferimento per la spettanza delle agevolazioni fiscali: deve essere riportata la somma del reddito imponibile assoggettato a cedolare secca e del reddito complessivo ai fini Irpef.

Variazioni del quadro RB di Unico 2012 e del quadro B del modello 730/2012

Il quadro RB del Modello Unico PF 2012 è stato ridisegnato per consentire l'introduzione delle informazioni relative alla cedolare secca.

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI	Rendita catastale		Utilizzo		Possesso		CEDOLARE SECCA							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RB1	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	ICI dovuta per il 2011	IMPONIBILE tassazione ordinaria	Cedolare secca	IMPONIBILE cedolare secca 21%	IMPONIBILE cedolare secca 19%				
Sezione I	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				

Nei righe da RB1 a RB6 della Sezione I, sono esplicitate le informazioni relative ad ogni singolo immobile, incluso quelli concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca.

In quest'ultima ipotesi occorre barrare l'apposita casella posta in colonna 12 (Cedolare secca) ed utilizzare il rigo RB11 riservato all'indicazione dell'imposta sostitutiva, con aliquota del 21% o del 19%, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca. Va, altresì, compilata la sezione II del quadro RB "Dati relativi ai contratti di locazione e di comodato".

Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%		Imposta cedolare secca 19%		Totale imposta cedolare secca		Acconti versati		Acconti sospesi		Eccedenza acconto cedolare secca compensata mod. F24	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB11												
	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2012											
	trattenuta dal sostituto		rimborsata dal sostituto		credito compensato F24 IMU		Imposta a debito		Imposta a credito			
	7	8	9	10	11	12						
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione e comodato	N. di rigo		Mod. N.		Estremi di registrazione del contratto			Contratti non superiori a 30 gg		Anno di presentazione dich. ICI		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RB21											
	RB22											
RB23												

Nel Modello 730, all'interno della sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella della nuova colonna 11.

Se si esercita l'opzione per la cedolare secca, è necessario compilare anche la sezione II del quadro B, «dati relativi ai contratti di locazione e di comodato», dove vanno riportati gli estremi di registrazione.

L'imposta della cedolare contempla le seguenti aliquote:

- il 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero;
- il 19% per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con

carenze di disponibilità abitative.

La nuova imposta deve essere calcolata su una base imponibile più elevata rispetto a quella assoggettata a Irpef (e addizionali): sul canone stabilito per contratto non può infatti essere operata alcuna riduzione.

Inoltre, pena l'inefficacia dell'opzione, il locatore deve dare preventiva comunicazione al locatario, mediante lettera raccomandata nella quale il primo rinuncia espressamente alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se ciò era previsto dal contratto a qualsiasi titolo. In ogni caso l'aggiornamento del canone, ivi compresa la variazione annuale Istat, resta sospeso per tutta la durata dell'opzione. La suddetta comunicazione può avvenire anche a mezzo posta certificata.

Immobili di interesse storico o artistico

Nei modelli dichiarativi è stato previsto uno specifico codice di utilizzo per gli immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione, al fine di agevolare l'applicazione di un particolare regime impositivo.

Il reddito è determinato utilizzando la *minor tariffa d'estimo* tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria dove è collocato il fabbricato. Tale tassazione è applicabile agli immobili locati, sia a uso abitativo che diverso (uffici, negozi, eccetera).

Contributo di solidarietà

Il D.L. 13 agosto 2011 n. 138 ha introdotto, a decorrere dal 2011 e fino al 2013¹, un contributo di solidarietà del 3 per cento a carico dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui.

Il reddito complessivo su cui applicare il contributo è dato dalla somma dei redditi elencati nell'articolo 6 del Tuir e, quindi, non rilevano i redditi soggetti a tassazione separata, quelli esenti, i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta e quelli soggetti a imposte sostitutive dell'Irpef, anche su opzione del contribuente.

Il contributo è dovuto nella misura del 3% da tutti i soggetti passivi Irpef sulla parte di reddito eccedente i 300 mila euro lordi annui : tale base imponibile, diversamente da quanto avviene

¹ L'imposta è prorogabile per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

nell'Irpef ordinaria, prende in considerazione il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili.

Per quanto riguarda il calcolo del contributo dovuto dai dipendenti pubblici e dai pensionati occorre tenere conto di due ulteriori misure straordinarie:

- per i dipendenti pubblici è prevista una *riduzione* degli emolumenti del 5% sulla parte che va da 90 mila a 150 mila euro e del 10% sulla parte eccedente i 150 mila euro²;
- per i pensionati si applica un *contributo di perequazione* del 5% sulla parte che va dai 90 mila ai 150 mila euro, del 10% sulla parte eccedente i 150 mila euro e del 15% sulla parte eccedente i 200 mila euro.

Si evidenzia come l'applicazione di tale provvedimento ai redditi relativi all'anno 2011, avviene in deroga allo Statuto del contribuente e trova giustificazione nella «eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea»

Il contributo è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato unitamente al saldo dell'Irpef; inoltre, esso è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce.

Quindi, *a differenza di quanto previsto generalmente per gli oneri deducibili*, la deducibilità del contributo è riconosciuta in base al principio di competenza ed ha effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all'Irpef.

Variazioni nella modellistica

Per consentire l'indicazione e la determinazione di tale contributo sono state apportate specifiche modifiche ai modelli.

Il modello UNICO 2012 è stato integrato con il nuovo rigo RC14 ed il nuovo quadro CS, mentre nel modello 730/2012 è stato aggiunto il rigo C15.

² Si segnala come la Corte Costituzionale (Ottobre 2012) abbia dichiarato incostituzionale tale provvedimento in quanto «viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta», poiché «il prelievo è ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici».

QUADRO CS – Contributo di solidarietà						
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito lav. dip. pubblico o pensione al netto della riduzione (rigo RC14 col. 1)	Base imponibile contributo
CS1		1	2	3	4	5
		.00	.00	.00	.00	.00

In particolare, il rigo CS1, intitolato "Base imponibile contributo di solidarietà", è composto dalle seguenti elementi:

- la colonna 1 che riporta l'importo del *reddito complessivo* assoggettato ad Irpef;
- la colonna 2 in cui è inserito l'ammontare del contributo di solidarietà già trattenuto dal sostituto d'imposta;
- la colonna 3 in cui viene esplicitata la somma del reddito complessivo e del contributo di solidarietà già trattenuto;
- la colonna 4 che riporta il *reddito di lavoro dipendente o di pensione* al netto della riduzione specifica prevista dalla legge;
- la colonna 5 in cui se l'importo di colonna 4 è superiore a 300.000 verrà esplicitata la differenza tra la somma del reddito complessivo e del contributo di solidarietà già trattenuto e della reddito di lavoro dipendente o di pensione al netto della riduzione specifica; se, invece, l'importo di colonna 4 è inferiore a 300.000 la differenza tra l'importo di colonna 3 e 300.000.

Agevolazioni per il reddito da lavoro dipendente

E' stata confermata, per il 2011, l'imposta sostitutiva³ dell'Irpef e delle addizionali, pari al 10%, sulle somme percepite dal lavoratore dipendente del settore privato, collegate ad incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa aziendale. Il tetto dell'importo su cui calcolare l'imposta sostitutiva rimane di 6.000 euro e, per l'accesso al beneficio, il limite di reddito di lavoro dipendente è pari a 40 mila euro, comprese le somme eventualmente assoggettate alla stessa imposta sostitutiva.

Tuttavia viene prevista una nuova condizione necessaria per l'operatività del beneficio fiscale: le somme devono essere erogate "*in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali*"⁴.

³ Il regime di detassazione viene introdotto in via sperimentale nel 2008 con il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 126 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

⁴ Sono esclusi i contratti collettivi nazionali e i contratti individuali, mentre la detassazione è applicabile nel caso di accordi o contratti territoriali quadro (anche validi per una pluralità di settori) o aziendali (anche con rilevanza nazionale in caso di pluralità di siti produttivi).

Per i contratti collettivi territoriali o aziendali conclusi nel corso del 2011 rientra nell'autonomia delle parti stipulanti, come avviene normalmente nella prassi sindacale, la facoltà di determinare liberamente la data dalla quale la disciplina contrattuale dovrà produrre i propri effetti.

E' stata prorogata anche la detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35 mila euro.

Tale riduzione è applicata dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione, nel limite dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio⁵ erogato e, per l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 141,90 euro (l'anno scorso era di 149,50 euro). L'agevolazione spetta ai lavoratori che nell'anno 2010 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

Detrazione irpef per le spese di ristrutturazione

Dal 1998 è possibile detrarre dall'Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.

L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).

⁵ Il trattamento economico è l'insieme degli emolumenti in denaro e di altri benefici che comportano dei vantaggi patrimoniali (come la concessione di alloggi di servizio, la somministrazione gratuita del vitto e del vestiario, ecc...), corrisposti al personale militare

L'agevolazione dal momento della sua introduzione è stata prorogata più volte ed è divenuta permanente con l'articolo 4 del decreto legge n. 201/2011 che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef (nuovo articolo 16 bis del Tuir⁶).

Negli anni la normativa è stata più volte modificata. Per cogliere compiutamente l'entità delle modifiche normative intervenute in argomento, appare utile vedere lo schema di sintesi di seguito riportato:

Istituzione del beneficio – anno d'imposta 2010

<i>1998 – 1999</i>	<i>2000 – 2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003 - 2005</i>	<i>2006 – Ott. 2006</i>	<i>Nov. 2006 - 2010</i>
Iva al 20%	Iva al 10%	Iva al 10%	Iva al 10%	Iva al 20%	Iva al 10%
agevolazione 41%	agevolazione 36%	Agevolazione 36%	agevolazione 36%	agevolazione 41%	agevolazione 36%
Massimale 77.468,53 euro (per immobile e proprietario)	Massimale 77.468,53 euro (per immobile e proprietario)	Massimale 77.468,53 euro (per immobile e proprietario)	Massimale 48.000 euro (per immobile e proprietario)	Massimale 48.000 euro (per immobile e proprietario)	Massimale 48.000 euro (solo per immobile)
Ripartibile in 5 o 10 rate	Ripartibile in 5 o 10 rate	Ripartibile in 10 rate	Ripartibile in 10 rate per 75enni e 80enni (5 e 3 rate)	Ripartibile in 10 rate per 75enni e 80enni (5 e 3 rate)	Ripartibile in 10 rate per 75enni e 80enni (5 e 3 rate)
		Beneficio anche acquisto immobili ristrutturati	Beneficio anche acquisto immobili ristrutturati	Beneficio anche acquisto immobili ristrutturati	Beneficio anche acquisto immobili ristrutturati
				Obbligo di indicazione costo mano d'opera in fattura	Obbligo di indicazione costo mano d'opera in fattura

Nell'ambito degli adempimenti previsti per fruire della detrazione del 36%, dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l'obbligo di inviare la *comunicazione di inizio lavori* al Centro Operativo di Pescara.

In Unico 2012 il contribuente deve indicare nella dichiarazione i dati catastali identificativi dell'immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (quadro RP - sezione III- righe da RP51 a RP54) e conservare ed esibire agli uffici fiscali alla loro richiesta, le abilitazioni amministrative (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori), le ricevute dell'Ici (se dovuta), la comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei

⁶ La stabilizzazione dell'agevolazione non ha cambiato i criteri della disciplina eccetto l'estensione dell'applicazione al ripristino degli immobili danneggiati a causa di eventi calamitosi anche se i lavori effettuati non sono compresi nell'articolo 3 del Dpr 380/2001.

cantieri, nonché le fatture e/o ricevute delle spese sostenute, insieme alle ricevute dei bonifici di pagamento.,

L'anno d'imposta 2011 è l'ultimo nel quale i contribuenti con più di 75 e 80 anni possono ripartire la spesa di ristrutturazione in 5 e 3 anni.

Si segnala che il *Decreto Crescita* (D.l. 83/2012) eleva lo sconto fiscale al 50%, raddoppiando a 96.000 euro il tetto massimo di spesa detraibile.

Tale misura riguarderà le opere realizzate dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013.

Anno d'imposta 2011 e sviluppi successivi

<i>Gennaio 2011 – dicembre 2011</i>	<i>Gennaio 2012 – giugno. 2012</i>	<i>luglio. 2012- giugno 2013</i>
Iva al 10% agevolazione 36 % Massimale 48.000 euro (solo per immobile) Ripartibile in 10 rate : per 75enni e 80enni (5 e 3 rate) Beneficio anche acquisto immobili ristrutturati Obbligo di indicazione costo mano d'opera in fattura	Iva al 10% agevolazione 36 % Massimale 48.000 euro (solo per immobile) Ripartibile in 10 rate Beneficio anche acquisto immobili ristrutturati Obbligo di indicazione costo mano d'opera in fattura	Iva al 10% <u>agevolazione 50 %</u> Massimale 96.000 euro (solo per immobile) Ripartibile in 10 rate Beneficio anche acquisto immobili ristrutturati Obbligo di indicazione costo mano d'opera in fattura

Interventi di riqualificazione energetica

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici danno diritto a una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'Irpef che sull'Ires, pari al **55%** delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Infatti il DL n. 83/2012 ha fatto slittare dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine per usufruire delle detrazioni fiscali⁷.

La detrazione, tuttavia, va obbligatoriamente ripartita in dieci rate annuali di pari importo (nell'anno precedente le rate erano cinque).

⁷ In assenza di tale provvedimento dal primo gennaio 2013 il bonus sarebbe sceso al 50% perché avrebbe dovuto essere assimilato agli incentivi per le ristrutturazioni edilizie.

Acconto

Il D.p.c.m. del 21/11/2011 ha stabilito la riduzione di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF per l'anno 2011⁸, prevedendo che il minore importo versato venisse regolato con il versamento del saldo per lo stesso anno.

Il differimento del versamento di 17 punti percentuali è stato contemplato anche per l'acconto della cedolare secca per l'anno 2011⁹ e per il pagamento dell'imposta sostitutiva dei contribuenti minimi.

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie)

A decorrere dal periodo d'imposta 2011 è istituita una nuova imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie), detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Sono inclusi nell'ambito di applicazione della norma anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione attraverso il cosiddetto "scudo fiscale".

L'imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto.

Al fine di determinare la residenza delle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell'articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti "le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile"¹⁰.

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)

A decorrere dal periodo d'imposta 2011 è stata introdotta anche un'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero. Essa ha una natura patrimoniale ed è dovuta, in proporzione ai giorni di detenzione ed alla quota di possesso, nella misura dell'1 per mille per il biennio 2011-2012 e dell'1,5 per mille per gli anni successivi.

⁸ L'acconto Irpef è dovuto nella misura dell'82 per cento anziché del 99 per cento.

⁹ L'acconto cedolare secca è dovuto nella misura del 68 per cento anziché dell'85 per cento.

¹⁰ I criteri sono alternativi, per cui è sufficiente che sia verificato anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente residente in Italia.

I contribuenti coinvolti devono presentare il modello Unico PF compilando l'apposita sezione XVI del quadro RM.

Addizionale regionale IRPEF

Il Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446 istituisce l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

L'aliquota dell'addizionale regionale era fissata allo 0,9 per cento, ma ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, poteva maggiorare l'aliquota fino all'1,4 per cento.

Tuttavia per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale è stata pari allo 0,5% su tutto il territorio nazionale.

Il D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, al fine di accrescere l'autonomia di entrata delle Regioni, aveva aumentato dallo 0,5% allo 0,9% l'aliquota addizionale regionale Irpef.

L'art. 28 comma 1 del D. L. n. 201 del 6 Dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, a partire dal periodo d'imposta 2011, fissa l'aliquota base relativa all'Addizionale Regionale Irpef all'1,23%¹¹, anziché allo 0,9%, decretando un incremento dello 0,33% delle aliquote vigenti.

Si propone uno schema riassuntivo della situazione in vigore :

Regioni	aliquota 2010	aliquota 2011 (+0,33%)
Abruzzo	1,4	1,73
Basilicata	0,9	1,23
Calabria	1,4 ¹²	2,03
Campania	1,7	2,03
Emilia-Romagna	da 1,1 a 1,4 in base al reddito	da 1,23 a 1,73
Friuli-Venezia Giulia	0,9	1,23
Lazio	1,7 ¹³	1,73
Liguria	da 0,9 a 1,4 in base al reddito	da 1,23 a 1,73
Lombardia	da 0,9 a 1,4 in base al reddito	da 1,23 a 1,73
Marche	da 0,9 a 1,4 in base al reddito	da 1,23 a 1,73
Molise	1,7	2,03

¹¹ Aliquota valida anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.

¹² Già prevista nella misura dell'1,7% per il 2011.

¹³ Già prevista nella misura dell'1,4% per il 2011.

Piemonte	da 0,9 a 1,4 in base al reddito	da 1,23 a 1,73
Puglia	0,9 ¹⁴	da 1,53 a 1,73 in base al reddito
Sardegna	0,9	1,23
Sicilia	1,4	1,73
Toscana	0,9	1,23
Trento - Bolzano	0,9	1,23
Umbria	da 0,9 a 1,1 in base al reddito	da 1,23 a 1,43
Valle d'Aosta	0,9	1,23
Veneto	0,9	1,23

Tassazione ordinaria Tfm oltre il milione di euro

Il Tfm erogato nel 2011 agli amministratori di società di capitali, relativamente alla parte eccedente il milione di euro, viene tassato secondo le modalità ordinarie dell'Irpef.

Il concorso alla formazione del reddito complessivo di indennità e compensi, precedentemente tassati separatamente, comporta un incremento dello stesso, con le ordinarie conseguenze che ne derivano in termini, ad esempio, di calcolo e versamento degli acconti, di applicazione delle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché del contributo di solidarietà del 3% qualora il reddito complessivo ecceda l'importo di 300.000 euro (art. 2 del DL n. 138/2011).

Nuova opzione nell'ambito del 5 per mille

Il comma 46 dell'art. 23 della legge 15 luglio 2011 n. 111 ha ampliato le opzioni per la destinazione del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, inserendo, tra le scelte che il contribuente può compiere, anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Nella dichiarazione dei redditi del 2012 è stato inserito un sesto, apposito riquadro, in modo da consentire ai contribuenti, che intendano compiere questa scelta, di destinare il beneficio del 5 per mille al sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

La scelta, da parte del contribuente, di tale destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sui redditi, può essere effettuata mediante la semplice sottoscrizione e senza la necessità di ulteriori specificazioni.

¹⁴ Già prevista per il 2011 misure variabili da 1,2 a 1,4 in base al reddito.

Persone fisiche titolari di partita Iva

Aiuto alla crescita economica (ACE)

Per favorire una maggiore capitalizzazione delle imprese, l'art. 1 del decreto legge n. 201/2011 (c.d. "salva Italia") ha introdotto un incentivo, di natura fiscale, riservato ai soli titolari di reddito di impresa, noto con l'acronimo ACE: *aiuto alla crescita economica*. Esso opera mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio e persegue l'obiettivo di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio. L'agevolazione trova immediata applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

La base di calcolo

Per le imprese individuali in contabilità ordinaria, la base di calcolo dell'ACE è costituita dall'intero patrimonio netto risultante al termine dell'anno, a prescindere da quale sia la variazione in aumento del capitale investito.

La base Ace dei soggetti Irpef può contenere, oltre ai conferimenti e all'utile di esercizio, tutte le riserve di utili.

Il reddito agevolabile

Operativamente il nuovo beneficio si traduce in una deduzione, dal reddito complessivo, di importo corrispondente al *rendimento nozionale*¹⁵ del nuovo capitale proprio.

L'Ace può ridurre il solo reddito d'impresa.

L'importo Ace che supera il reddito d'impresa, può essere computato in aumento dell'importo deducibile per i periodi di imposta successivi.

La contabilità

Per fruire dell'agevolazione è necessaria la tenuta della contabilità ordinaria.

Laddove l'Ace provenga da altra fonte, come, ad esempio, nel caso di una partecipazione in una società di persone, l'adozione della contabilità ordinaria non è condizione necessaria per fruire del bonus.

¹⁵ Aliquota (3% per il biennio 2011-2013), individuata con provvedimento ministeriale. Dal 2014 l'aliquota sarà determinata con decreto del Ministro dell'Economia, da emanare entro il 31/01 di ogni anno.

Affrancamento delle quote societarie non qualificate

Dal 1° gennaio 2012 l'aliquota da applicare alle plusvalenze non qualificate sale dal 12,5% al 20%. Per evitare effetti distorsivi sulla domanda e sull'offerta delle attività finanziarie, è stata introdotta un'apposita disciplina transitoria che consente di affrancare i valori maturati al 31 dicembre 2011 in modo che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze in oggetto possa essere assunto, invece del costo di acquisto, il valore della partecipazione alla data del 31 dicembre 2011.

Il contribuente che vuole fruire di tale migliore condizione versa un'imposta sostitutiva del 12,5% esercitando l'opzione nella dichiarazione dei redditi compresa in UNICO 2012.

Il canone speciale RAI

Nel modello UNICO 2012 i contribuenti esercenti attività d'impresa devono indicare la detenzione ovvero la non detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive per i quali è dovuto il canone "speciale" RAI.

Con il decreto "Salva Italia" (art. 17, D.L. n. 201/2011) al fine di verificare il pagamento del canone RAI, il legislatore ha previsto che le imprese e le società devono indicare nella relativa dichiarazione dei redditi:

- il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione;
- la categoria di appartenenza per l'applicazione della tariffa di abbonamento;
- altri eventuali elementi indicati nel provvedimento di approvazione del modello.

In attuazione di tale disposizione, nel modello UNICO 2012 sono stati inseriti appositi nuovi campi nel frontespizio e nel quadro RS del modello.

Ampliamento della platea dei soggetti in contabilità semplificata

Il c.d. "Decreto sviluppo" è intervenuto sul regime della contabilità semplificata innalzandone i limiti per l'accesso ai fini delle imposte sui redditi.

In nuovo comma 1 dell'art. 18, DPR n. 600/73 stabilisce che il regime semplificato viene adottato "naturalmente" qualora i ricavi conseguiti nell'anno precedente non siano superiori a:

- € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

I soggetti interessati dai nuovi limiti fissati per il regime di contabilità semplificata sono:

- Imprese individuali;
- S.n.c., S.a.s. e soggetti equiparati (ex art. 5 Tuir);
- Enti non commerciali esercenti attività commerciale in via non prevalente.

Sono escluse le società di capitali, obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria.

Gli esercenti arti e professioni adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (salvo opzione per regime ordinario), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti nell'anno precedente.

Qualora vengano svolte contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini dell'ammissione al regime di contabilità semplificata:

- se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati si considerano prevalenti le attività diverse da quelle di servizi (€700.000);
- se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati occorre far riferimenti al limite relativo all'attività prevalente.

Decorrenza nuovi limiti

I soggetti che nel corso del 2010 hanno conseguito ricavi di importo compreso tra il vecchio limite ed il nuovo limite:

- ricavi compresi tra 309.874,14 e 400.000 euro (se esercenti prestazioni di servizi);
- ricavi compresi tra 516.456,90 euro e 700.000 euro (se esercenti altre attività);

sono ammessi al regime di contabilità semplificata per il 2011.

Società di persone

Si rammenta che sono obbligati alla presentazione del Modello UNICO SP le Società di persone ed equiparate e le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- Società semplici;
- Società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- Società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- Società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- Associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- Aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- Gruppi europei di interesse economico GEIE

Il modello Unico SP ripropone la generalità dei quadri previsti per le persone fisiche e, quindi, molte delle novità espone in sede di descrizione titolari partita iva.

Società titolari di concessioni di costruzione e gestione di autostrade e trafori

Le società concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche possono dedurre, nel limite del 5%, gli accantonamenti per spese di ripristino e manutenzione di impianti che, alla scadenza della concessione, andranno all'ente pubblico concedente (articolo 107, comma 2 del Tuir).

Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il Dl 98/2011 dopo il secondo periodo ha aggiunto quanto segue: "*Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all' 1 per cento*"

Quindi, le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori possono dedurre gli accantonamenti relativi alle spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili nei limiti dell'1% del costo di ciascun bene; l'eventuale quota eccedente stanziata in bilancio va ripresa in aumento al rigo RF24, colonna 3.

Deroga al principio di competenza economica

Per i soggetti in regime di contabilità semplificata, l'articolo 7 comma 2, lettera s) del Dl 70/2011 ha previsto una deroga al principio di competenza economica, consentendo la deduzione in misura integrale di costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta.

La deduzione può essere effettuata nell'esercizio in cui è stato ricevuto il documento probatorio, a condizione che l'importo del costo indicato nel documento di spesa non sia superiore a mille euro.

Quadro RU (crediti di imposta)

Nel modello Unico SP, all'interno del quadro RU, si segnalano nuove sezioni di seguito riportate.

Sezione XIV per l'indicazione del credito d'imposta per le spese relative all'acquisto della carta nel 2011, a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici (articolo 1, comma 40, della legge 220/2010).

Sezione XVI per l'indicazione del credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca (Dl 70/2011 e provvedimento dell'Agenzia delle entrate 9 settembre 2011).

Sezione XVII per l'indicazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati tra il 2007 e il 2009 (articolo 1, commi 280-283, della legge 296/2006). Potranno utilizzare il 47,53% del credito i soggetti che hanno presentato il formulario FRS ma non avevano ricevuto l'autorizzazione per l'utilizzo.